

DECRETO RETTORALE N. 1681

"Regolamento concernente il conferimento e la disciplina dei contratti di ricerca"

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il Codice etico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 18 ottobre 2011, e successive modifiche e integrazioni;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 22, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e l'art. 22 ter;
- vista la delibera adottata dal Senato Accademico, nell'adunanza del 16 giugno 2025;
- vista la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 18 luglio 2025,

DECRETA

Articolo unico

È emanato il "Regolamento concernente il conferimento e la disciplina dei contratti di ricerca", di cui all'**allegato** documento, parte integrante del presente decreto.

Milano, 1° ottobre 2025

IL RETTORE
(Prof.ssa Elena Beccalli)
F.to: E. Beccalli

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Nusiner)
F.to: P. Nusiner

**REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CONFERIMENTO E LA
DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI RICERCA**

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce, nel rispetto del Codice etico dell'Ateneo, le modalità di conferimento e la disciplina dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, di seguito denominati contratti di ricerca attivati dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata anche Università o Ateneo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Art. 2

Finanziamento dei contratti di ricerca

I contratti di ricerca possono essere finanziati in tutto o in parte con fondi a carico del bilancio dell'Università ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati.

I contratti di ricerca finanziati da soggetti terzi possono essere altresì stipulati, senza ricorrere alle modalità di valutazione previste nel presente regolamento, con soggetti che siano già stati selezionati all'interno di apposite procedure competitive di evidenza pubblica indette da Ministeri, da organismi dell'Unione Europea ovvero da altri enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali. Il conferimento, proposto dal Consiglio della Facoltà interessata, è deliberato dall'Organo direttivo competente, che verifica la copertura finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo, previo parere favorevole del Senato accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse e della verifica del soddisfacimento di adeguati criteri di pubblicità del bando e di valutazione dei candidati. Il contratto di ricerca è stipulato con le modalità di cui al successivo articolo 9, secondo e terzo comma.

Art. 3

Durata

I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del rapporto non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in

aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 4

Attribuzione dei contratti di ricerca

I contratti di ricerca finanziati in tutto o in parte con fondi a carico del bilancio dell'Università sono attribuiti alle Facoltà secondo modalità determinate dagli Organi accademici e direttivi dell'Università, per quanto di competenza.

Art. 5

Bandi

I contratti di ricerca sono stipulati con soggetti selezionati sulla base di appositi bandi.

Il bando è emanato dal Rettore a seguito di delibera dell'Organo direttivo competente che verifica l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo, su proposta motivata del Consiglio di Facoltà, sentito il Senato accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse.

Il bando deve indicare:

- se il contratto di ricerca è finanziato in tutto o in parte con fondi a carico del bilancio dell'Università ovvero finanziato da soggetti terzi;
- la durata del contratto di ricerca e l'eventuale possibilità di proroga o rinnovo;
- l'area o le aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare nel cui ambito verrà svolta la ricerca;
- la descrizione del progetto di ricerca;
- informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale;
- il docente responsabile dell'attività di ricerca;
- la sede di servizio e la struttura presso la quale il titolare di contratto di ricerca svolgerà la propria attività;
- i requisiti per la partecipazione alla selezione ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 6;
- il termine per la presentazione delle domande;
- il Responsabile del procedimento concorsuale;
- il numero di punti a disposizione della Commissione esaminatrice per la valutazione dei candidati e riservati rispettivamente ai titoli ed al colloquio;
- le situazioni di incompatibilità con il contratto di ricerca ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 9.

Il bando può, inoltre, prevedere:

- la lingua o le lingue straniere la cui conoscenza è richiesta;
- ulteriori titoli e/o requisiti connessi alla produzione scientifica e/o al curriculum

scientifico-professionale richiesto per lo svolgimento dello specifico progetto di ricerca;

- che il colloquio di cui al successivo articolo 8 sia effettuato per via telematica.

I requisiti per la partecipazione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma del successivo articolo 6.

Il bando di selezione è reso pubblico sul sito internet dell'Ateneo, del Ministero dell'Università e della ricerca e dell'Unione europea.

Art. 6

Soggetti destinatari e presentazione delle domande

Possono concorrere alle selezioni coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

Possono altresì concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

Le domande di partecipazione devono essere inviate al Rettore secondo il termine e le modalità previsti dal bando.

Alla domanda devono essere allegati:

- il curriculum scientifico-professionale, volto ad attestare l'idoneità del candidato allo svolgimento dell'attività di ricerca prevista dal bando, corredato dall'eventuale elenco delle pubblicazioni;
- i titoli e le eventuali pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione.

Non possono partecipare al bando coloro che versino in una delle cause di incompatibilità stabilite dal Codice etico dell'Ateneo.

Non possono inoltre partecipare al bando:

- coloro che hanno già fruito di contratti ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i cinque anni. Ai fini della durata complessiva del rapporto, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

- coloro che hanno fruito di contratti come ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- coloro che hanno fruito di contratti della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui agli articoli 22, 22 bis, 22 ter e 24, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e con gli enti pubblici di ricerca, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 7

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata – garantendo ove possibile una equilibrata rappresentanza di donne e uomini – dal Rettore con proprio decreto ed è composta da tre membri appartenenti ai ruoli dei professori universitari di I fascia o di II fascia designati dal Consiglio della Facoltà interessata.

Possono essere individuati quali membri della Commissione esaminatrice solo coloro che risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010.

Con il decreto rettorale di cui al primo comma è inoltre designato, su proposta del Consiglio di Facoltà, il membro della Commissione che ha il compito di convocare la prima riunione e di dare avvio ai lavori entro trenta giorni dalla data di emanazione del medesimo decreto.

In caso di mancato insediamento della Commissione entro il termine di cui al precedente comma, il Rettore può nominare una nuova Commissione con le modalità del presente articolo.

La Commissione esaminatrice individua al proprio interno il Presidente e il Segretario.

Art. 8

Valutazione dei candidati

La selezione avviene mediante valutazione dei titoli e delle eventuali pubblicazioni presentati, integrata da un colloquio.

Per la valutazione dei candidati la Commissione esaminatrice dispone di cento punti di cui almeno quaranta riservati ai titoli e alle pubblicazioni e i rimanenti riservati al colloquio.

La Commissione esaminatrice nella prima riunione determina i criteri per la valutazione dei candidati attenendosi a quanto specificato dal bando e a quanto di seguito riportato. La Commissione potrà altresì prevedere un punteggio minimo per l'ammissione al colloquio.

In conformità ai criteri predetti la Commissione esaminatrice valuta per ciascun candidato:

- il curriculum scientifico-professionale;
- i titoli e le eventuali pubblicazioni presentati e la pertinenza di questi all'area o alle aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando.

I candidati sono quindi convocati almeno 20 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento del colloquio concernente l'attività scientifica svolta.

Nei medesimi termini di cui al comma precedente, ai candidati che non hanno raggiunto l'eventuale punteggio minimo richiesto è data comunicazione di non ammissione al colloquio.

Durante il colloquio è accertata, inoltre, la conoscenza della lingua o delle lingue eventualmente richieste.

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice, sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del colloquio, redige una graduatoria. Nel caso di parità prevale il candidato anagraficamente più giovane. Gli atti della Commissione esaminatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni. Gli atti della procedura di valutazione sono approvati con decreto rettorale.

I lavori della Commissione esaminatrice devono concludersi entro 90 giorni dalla data di insediamento della Commissione. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 90 giorni il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, nomina una nuova Commissione con le modalità di cui al precedente art. 7.

Al decreto rettorale di approvazione degli atti è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 9

Stipula del contratto di ricerca

Il collocamento in posizione utile nella graduatoria non dà diritto alla stipula del contratto di ricerca.

Ai fini della stipula del contratto di ricerca, l'Assistente ecclesiastico generale verifica, mediante apposito colloquio, l'adesione del primo candidato, secondo l'ordine della graduatoria, ai principi ispiratori dell'Università.

Il contratto di ricerca è stipulato dal Rettore.

La stipula del contratto e l'inizio delle attività di ricerca sono subordinati alla verifica che il soggetto:

- non abbia già fruito di contratti ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i cinque anni. Ai fini della durata complessiva del rapporto, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- abbia conseguito il titolo di dottore di ricerca – o titolo equivalente conseguito all'estero – ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica;
- non abbia fruito di contratti della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui agli articoli 22, 22 bis, 22 ter e 24, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e con gli enti pubblici di ricerca, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Nel caso di mancata accettazione, il contratto di ricerca è stipulato con altro candidato secondo l'ordine della graduatoria, previo colloquio con l'Assistente ecclesiastico generale, volto a valutare l'adesione ai principi ispiratori dell'Ateneo.

Il contratto di ricerca:

- non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
- non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica;
- non è compatibile con la titolarità di contratti della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui agli articoli 22, 22 bis, 22 ter e 24;
- comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche;
- non dà diritto di accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università.

**Art. 10
Doveri**

I titolari di contratti di ricerca sono tenuti alla realizzazione di un progetto di ricerca sotto la guida del docente responsabile dell'attività di ricerca e secondo le modalità stabilite dallo stesso, tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal Consiglio della facoltà interessata.

I titolari di contratti di ricerca sono inoltre tenuti a rispettare i principi ispiratori dello Statuto dell'Università e del Codice etico dell'Ateneo.

I titolari di contratti di ricerca:

- non possono stipulare contratti di lavoro subordinato di qualsiasi natura con soggetti terzi;
- possono svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, compatibile con la realizzazione del progetto di ricerca, sulla base del parere del docente responsabile dell'attività di ricerca, previa autorizzazione del Preside della Facoltà interessata;
- possono svolgere attività di didattica ufficiale frontale e attività di didattica integrativa e di supporto – conferite con apposito contratto – nei corsi di studio dell'Università Cattolica.

I titolari di contratti di ricerca dell'area medico-clinica possono svolgere – sentito il parere del docente responsabile dell'attività di ricerca e previa autorizzazione del Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” – attività assistenziale, esclusivamente in relazione al progetto di ricerca, presso il Policlinico universitario “A. Gemelli” o altre strutture sanitarie convenzionate.

Il titolare di contratto di ricerca svolge la propria attività presso la struttura indicata nel bando, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili.

**Art. 11
Proroga e rinnovo**

Entro 60 giorni prima della scadenza del contratto di ricerca, il Consiglio della Facoltà interessata, ove previsto dal bando, può deliberare la proroga fino ad un ulteriore anno – nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale – in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

La proroga del contratto di ricerca è sottoscritta dal titolare del contratto e dal Rettore.

Entro 90 giorni prima della scadenza del contratto di ricerca, il Consiglio della Facoltà interessata, ove previsto dal bando, può deliberare – sentito il parere del docente responsabile dell'attività di ricerca – il rinnovo per ulteriori due anni.

Il rinnovo del contratto di ricerca è sottoscritto dal titolare del contratto e dal Rettore.

La proroga o il rinnovo del contratto di ricerca sono subordinati alla verifica che il soggetto:

- non abbia già fruito di contratti ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per un periodo che, sommato alla durata della proroga o del rinnovo, superi complessivamente i cinque anni;
- non abbia già fruito di contratti della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui agli articoli 22, 22 bis, 22 ter e 24, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e con gli enti pubblici di ricerca, per un periodo che, sommato alla durata della proroga o del rinnovo, superi complessivamente gli undici anni, anche non continuativi.

Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 12

Anagrafe pubblicazioni

Tutti i dati e le valutazioni relative ai lavori di ricerca e alle pubblicazioni dei titolari di contratto di ricerca sono inseriti e costantemente aggiornati in un'apposita banca dati gestita dai competenti Uffici dell'Università.

Art. 13

Trattamento economico

L'importo lordo annuo dei contratti di ricerca è determinato con delibera dell'Organo direttivo competente, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.

I compensi sono erogati in soluzioni mensili e sono soggetti, in materia previdenziale e fiscale, alle norme legislative in vigore.

Art. 14

Risoluzione del rapporto contrattuale e infrazioni disciplinari

L'attribuzione del contratto di ricerca è revocata e il relativo rapporto è risolto anticipatamente con decreto del Rettore, secondo le modalità di cui ai successivi commi:

- nel caso in cui sopravvenga una delle cause di inammissibilità di cui al precedente articolo 6 o una delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 9;
- in caso di mancata osservanza dei doveri di cui al precedente articolo 10.

Il decreto del Rettore è emanato a seguito di delibera del Consiglio di Facoltà adottata, previa contestazione all'interessato, su proposta del docente responsabile dell'attività di ricerca o del Preside.

Nel caso di infrazioni disciplinari si applica quanto previsto dallo Statuto e dalle disposizioni regolamentari adottate dall'Università Cattolica.

Art. 15
Brevettazione

L'eventuale realizzazione, nell'espletamento della propria attività, da parte dei titolari dei contratti di cui al presente regolamento, di un'innovazione suscettibile di brevettazione, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia e alle disposizioni regolamentari adottate dall'Università Cattolica.

Art. 16
Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni statutarie, regolamentari o adottate con apposite delibere degli Organi accademici e direttivi dell'Università Cattolica.